

STATUTO "FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI"

Articolo 1.- DENOMINAZIONE

La "Fondazione Alcide De Gasperi", in forma abbreviata "Fondazione De Gasperi", costituita il 17 febbraio 1982 su iniziativa dei dirigenti democratici cristiani italiani, è un istituzione culturale d'ispirazione cristiana che agisce in campo nazionale ed internazionale per la Democrazia, la Pace e la Cooperazione internazionale, secondo le finalità di cui all'articolo 3 ed ha sede in Roma (RM). Conformemente ai suoi principi, è impegnata a sostenere e favorire le iniziative internazionali d'ispirazione cristiana dirette a conseguire gli stessi scopi.

La Fondazione opera in piena autonomia nello sviluppo delle proprie attività.

Articolo 2.- MISSIONE

La Fondazione opera alla luce dell'insegnamento ideale, morale e politico di Alcide De Gasperi, padre della ricostruzione democratica italiana, propugnatore dell'Unità europea e della pace internazionale.

La Fondazione collega il proprio impegno alla tradizione di difesa delle libertà democratiche e di collaborazione internazionale dell'Italia, nella linea di politica estera e di sicurezza di Alcide De Gasperi.

Articolo 3.- FINALITA'

La Fondazione svolge, senza fini di lucro, attività diretta a:

- a) promuovere ogni iniziativa, sul piano culturale e politico, destinata a rafforzare la democrazia, la pace e la convivenza tra i popoli: in particolare, a sostenere ogni forma di cooperazione diretta a salvaguardare o ripristinare la Pace;
- b) contribuire all'approfondimento dei temi europei ed internazionali, con adeguate iniziative dirette a diffonderne la conoscenza nell'opinione pubblica e in particolare tra le nuove generazioni;
- c) promuovere e consolidare forme di cooperazione culturale rivolte a radicare nella coscienza dei popoli i valori della persona e della democrazia politica, i principi di un equilibrato sviluppo economico e sociale e a favorire le condizioni per la loro concreta attuazione;
- d) svolgere o promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, attività di ricerca scientifica nel campo storico, sociologico, politologico, giuridico, economico, della cooperazione internazionale e dell'integrazione europea oltreché realizzare attività culturali nei settori dei beni e delle attività culturali;
- e) intraprendere studi, ricerche, corsi di formazione, analisi ed ogni altra iniziativa necessaria e connessa ai propri compiti istituzionali, stabilendo relazioni di collaborazione e convenzioni con Governi, Enti, Istituzioni, Enti di ricerca scientifica. Fondazioni ed Organizzazioni europee, internazionali e nazionali pubbliche e private, per singole iniziative o per settori concordati;
- f) promuovere ed organizzare ogni attività utile alla crescita culturale e professionale dei giovani ed al loro inserimento nel mondo del lavoro in particolare nel contesto europeo ed internazionale;
- g) individuare, sviluppare e proporre idee ed iniziative concrete utili al processo di crescita continua della struttura sociale-politica-economica del nostro Paese e dell'Europa;

- h) organizzare Convegni, Conferenze, Colloqui, su problemi nazionali, europei ed internazionali, particolarmente diretti alla promozione e difesa della persona umana e delle libertà;
- i) organizzare conferenze, convegni, seminari, tavole rotonde, gruppi di studio e manifestazioni culturali e politiche di ogni genere, dibattiti su questioni politiche a livello nazionale ed europeo, anche in collaborazione con altre fondazioni, associazioni, movimenti e partiti politici nei diversi ambiti culturali e/o professionali nella promozione dell'integrazione europea e nella più ampia divulgazione del dibattito politico;
- l) promuovere campagne di informazione e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura dell'integrazione europea e della solidarietà;
- m) predisporre le condizioni e gli strumenti atti a promuovere la comprensione e la diffusione della cultura europea alla luce di una completa integrazione e coesione di tutti i cittadini della comunità nel rispetto delle tradizioni di ogni paese membro in un'ottica di globalizzazione;
- n) svolgere attività aventi finalità di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati; incoraggiare e sostenere, sul piano sociale, le iniziative rivolte a consentire, a livello internazionale ed interno, le migliori condizioni di vita dei popoli, conformemente agli ideali cristiani;
- o) potenziare il proprio Centro di Documentazione, aperto a studiosi e ricercatori italiani e stranieri assicurando il costante aggiornamento della Biblioteca sui temi oggetto degli studi e ricerche rientranti nelle finalità della Fondazione;
- p) mantenere viva la memoria del Presidente De Gasperi, curando la preparazione e la diffusione di ogni documentazione a lui riferibile;
- q) favorire ed incoraggiare la costituzione di Istituti o Centri culturali, in Italia o all'estero, che si richiama ai principi e finalità della Fondazione, stabilendo con essi forme anche organiche di promozione e divulgazione della cultura;
- r) acquisire e assegnare:
- 1) premi, borse di studio, sussidi per ricerche, a cittadini non italiani nonché a cittadini italiani residenti all'estero e loro discendenti, interessati a studi, ricerche scientifiche e perfezionamento in Italia su temi rientranti nelle finalità della Fondazione;
 - 2) premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani che intendano recarsi in altri Paesi a scopo di studio o perfezionamento o ricerche, di cui si ravvisi l'utilità per la Fondazione e l'opportunità nell'ambito delle relazioni culturali dell'Italia;
 - 3) premi e borse di studio per tesi di dottorato di ricerca o per ricerche inedite che mettano in luce i rapporti fra le materie di cui alla lett. d) del presente articolo e le correnti, movimenti e persone di ispirazione cristiana;
- s) esercitare, senza fini di lucro, attività pubblicistiche ed editoriali, attività di raccolta fondi, attività commerciali e di servizi per terzi. Enti o privati, comunque collegate alle proprie finalità istituzionali.



Articolo 4.- GLI ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'Assemblea dei Partecipanti Istituzionali.

Tutte le cariche ricoperte nell'ambito degli Organi, elencati nell'articolo, sono esercitate, dai singoli soggetti, a titolo gratuito ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio o di rappresentanza. Per le incombenze derivanti dallo svolgimento dei compiti relativi a particolari incarichi o mandati, la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, ne decide il relativo trattamento.

Articolo 5.- IL CONSIGLIO

- a) Il Consiglio è composto da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 30 (trenta) membri.

Essi sono cooptati dal Consiglio a maggioranza tra personalità di alto profilo appartenenti al mondo culturale, sociale ed economico, nazionale ed internazionale.

- b) I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni.

Essi possono essere confermati o nuovamente cooptati. Decadono in caso di assenza ingiustificata continuativa a tre successive riunioni del Consiglio.

- c) Un membro del Consiglio è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti Istituzionali. Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti non sia stata costituita, un membro del Consiglio è scelto tra persone indicate da uno o più Partecipanti Istituzionali.
- d) Un membro del Consiglio è designato dalla famiglia Catti De Gasperi.

Articolo 6.- VALIDITÀ' DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti ed a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio, in caso di assenza alle riunioni, possono delegare un altro Consigliere; non è ammessa più di una delega per ogni Consigliere.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno e spedito ai componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la comunicazione può avvenire per posta elettronica e/o per fax, con almeno cinque giorni di preavviso. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Alle riunioni del Consiglio è invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

Le riunioni potranno svolgersi anche in audio/video conferenza purché presenti nello stesso posto il Presidente ed il Segretario.

Articolo 7.- FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio:

- a) elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica 5 (cinque) anni;
- b) elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, uno o più Vice-Presidenti, che rimangono in carica 5 (cinque) anni;
- c) approva il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo predisposti come previsto dall'art. 10 dal Segretario Generale ed approvati dalla Giunta Esecutiva;
- d) nomina il Segretario Generale che rimane in carica 5 (cinque) anni;
- e) approva le candidature a Partecipante Istituzionale della Fondazione e ne stabilisce la durata e le condizioni della adesione e della esclusione o revoca della qualifica di Partecipante Istituzionale. Il Consiglio potrà adottare un Regolamento dell'Assemblea dei Partecipanti Istituzionali;
- f) nomina i Revisori dei Conti, con i criteri previsti dall'art. 11, che rimangono in carica 3 (tre) anni;
- g) approva il programma di attività della Fondazione;
- h) delibera le modifiche dello Statuto e stabilisce il Regolamento interno;
- i) oltre ai membri di diritto che compongono la Giunta Esecutiva, il Consiglio può nominare, tra i consiglieri, su proposta del Presidente, membri aggiuntivi;
- j) nomina, su proposta del Presidente i membri ed il Presidente del Comitato Scientifico.

Articolo 8.- IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, con i relativi poteri di ordinaria amministrazione, convoca e presiede gli organi collegiali, fissa l'ordine del giorno delle riunioni d'intesa col Segretario Generale.
- b) Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio i Bilanci preventivo e consuntivo predisposti come previsto dall'art. 10 dal Segretario Generale ed approvati dalla Giunta Esecutiva.
- c) Il Presidente stabilisce, sentito il Segretario Generale, l'impiego dei fondi e l'utilizzo delle risorse della Fondazione nel quadro del Bilancio preventivo approvato dal Consiglio.
- d) Il Presidente può delegare nell'ambito delle sue attribuzioni, funzioni vicarie a un Vice Presidente e al Segretario Generale, con i relativi poteri di ordinaria amministrazione, per i rapporti della Fondazione con l'esterno, compresa la Pubblica Amministrazione. Il Vice Presidente Vicario, nell'ambito dei poteri a lui delegati dal Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Articolo 9.- LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente, il o i Vice-Presidenti, il Segretario Generale e altri membri scelti tra i componenti del Consiglio su proposta del Presidente, di cui almeno uno esperto in materie contabili, costituiscono la Giunta Esecutiva.

La Giunta è l'organo esecutivo della Fondazione ed è composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri. La Giunta è convocata dal Presidente e delibera sui seguenti argomenti:

- a) decide sull'attuazione dei programmi;
- b) approva i Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio, predisposti come previsto dall'art. 10 dal Segretario Generale;

- c) decide i contenuti del regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- d) delibera in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio; tali deliberazioni saranno sottoposte a ratifica alla prima riunione del Consiglio;
- e) decide sulla costituzione di organismi consultivi, comitati e gruppi di lavoro ad hoc.

La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e col voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10.- IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è responsabile della predisposizione dei programmi della Fondazione ed in particolare dell'elaborazione e realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta Esecutiva. Coordina tutte le procedure idonee ad ottenere i finanziamenti dall'Unione Europea finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse della Fondazione da sottoporre alla Giunta Esecutiva. Coordina tutte le attività di analisi, studi e ricerche collaborando con il Comitato Scientifico e avvalendosi anche di consulenti e/o gruppi di lavoro finalizzati.

Inoltre, svolge le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile del processo verbale delle riunioni.

E' responsabile dell'attuazione delle attività della Fondazione; provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio e della Giunta e dirige la struttura organizzativa della Fondazione.

Redige i Bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone alla Giunta Esecutiva. Assume, d'intesa con il Presidente, ogni iniziativa utile ad acquisire contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni di Enti e persone che intendano sostenere le finalità e le iniziative della Fondazione dandone comunicazione alla Giunta Esecutiva.

Articolo 11.- IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri. Due di essi sono scelti tra persone esperte di amministrazione, iscritte nell'apposito Albo; il terzo è designato dall'Amministrazione di Vigilanza.

I Revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

I Revisori possono, in qualsiasi momento e anche singolarmente, esaminare la contabilità della Fondazione e i relativi documenti. Essi durano in carica 3 (tre) anni.

Articolo 12. - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" le imprese, gli enti pubblici e gli enti senza scopo di lucro che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio.

Articolo 13. - L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

L'Assemblea dei Partecipanti Istituzionali è atta a svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente statuto dal momento in cui il Consiglio della

Fondazione ne abbia attribuito la qualifica ad almeno tre soggetti.

Un Partecipante Istituzionale può farsi rappresentare in assemblea da un altro Partecipante Istituzionale. Nessun Partecipante Istituzionale può essere portatore di più di una delega.

Essa è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunata, è valida in prima convocazione per presenza della metà dei Partecipanti Istituzionali, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera la maggioranza semplice dei presenti.

Nell'Assemblea ogni Partecipante Istituzionale ha diritto ad un voto.

Essa delibera sulla nomina del membro del Consiglio della Fondazione di propria competenza.

Articolo 14.- IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico, fino ad un massimo di 40 (quaranta) membri, che saranno scelti fra personalità di alto profilo culturale, scientifico, professionale ed economico. Il Comitato Scientifico elaborerà progetti di indirizzo da sottoporre al Presidente della Fondazione e collaborerà con il Segretario Generale per la loro applicazione.

Articolo 15.- REGOLAMENTO INTERNO

La Fondazione può definire un regolamento interno deliberato dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio.

Articolo 16.- IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio su proposta del Presidente può designare e nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

Articolo 17- PATRIMONIO E RENDITE

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo.

Il patrimonio iniziale o Fondo di dotazione non potrà mai diminuire se non per la copertura di perdite derivanti dalla gestione; potrà essere incrementato, a supporto delle finalità dell'ente, solo per volontà espressa degli amministratori mediante delibera. La Fondazione trae essenzialmente i propri mezzi:

- a) dalle rendite della dotazione patrimoniale iniziale;
- b) dai contributi di amministrazioni pubbliche;
- c) dai contributi di persone, società, enti, organizzazioni italiane e internazionali;
- d) dalle liberalità e devoluzioni a suo favore e dalle rendite relative.

Articolo 18.- BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione chiude al 31 dicembre di ogni anno; il relativo Bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio. In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti

11

è fatto divieto di ogni distribuzione, a beneficio dei Consiglieri, di avanzi di gestione, fondi o riserve; essi saranno destinati ad attività istituzionali o connesse o al Fondo di Dotazione.

Articolo 19.- SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio della Fondazione decide di destinare, salvo quanto in appresso stabilito, ogni sua attività patrimoniale e le risorse residue a fini di pubblica utilità o altri Enti aventi finalità analoghe.

Il Fondo Archivistico del Presidente Alcide De Gasperi, donato dalla figlia del Presidente Alcide De Gasperi signora Maria Romana De Gasperi, con atto a rogito Notaio Enrico Parenti di Roma in data 3 luglio 2012 rep.n. 103076/27446 così come previsto nell'atto di donazione medesimo, dovrà essere riunito ed integrato all'Archivio personale del Presidente De Gasperi, già depositato presso l'Istituto Universitario Europeo (Archivi Storici delle Comunità Europee).

Articolo 20.- DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto specificamente nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti leggi della Repubblica Italiana.

Angelino Alfano
Presidente



Armando Tarullo
Vicepresidente



Lorenzo Malagola
Segretario generale



REPERTORIO N.

6727

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Avv. Francesca Parenti, Notaio in Roma, con studio al Piazzale delle Belle Arti n. 1 ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO ED ATTESTO

che la presente copia fotostatica è stata da me estratta dalle pagine 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del libro verbali del Consiglio della "FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI", con sede in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo al n. 368/86, Codice Fiscale: 97038120586, bollato e vidimato nelle forme di legge e regolarmente tenuto con la dichiarazione che le parti omesse non alterano né modificano quelle sopra trascritte.

In Roma, oggi dodici ottobre duemilaventuno.

Francesca Parenti

